

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

**Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in
approccio individuale e di sistema”**

Bando unico regionale in approccio individuale – annualità 2022

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 4.1.01

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del tipo di operazione 4.1.01
3. Beneficiari
4. Condizioni di ammissibilità dell'Impresa agricola
5. Condizioni di ammissibilità dell'Azienda agricola
6. Comunioni a scopo di godimento
7. Criteri per verificare la Dimensione Economica dell'azienda
8. Piano di Investimenti (PI) - Contenuti e condizioni di ammissibilità
9. Tempi di realizzazione del PI
10. Spese ammissibili
11. Condizioni specifiche per l'ammissibilità di impianti di irrigazione/invasi aziendali
12. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
13. Aree di intervento
14. Risorse finanziarie
15. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
16. Criteri di priorità della domanda di sostegno

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

17. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure
18. Controlli
19. Vincoli di destinazione
20. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
21. Obblighi informativi
22. Disposizioni finali

Elenco Allegati

1. Schema di PI-Relazione tecnica giustificativa;
2. Indicazioni tecniche per definizione del concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda;
3. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
4. Elenco Comuni aree interne;
5. Tabelle di riduzione dell'aiuto in caso di mancato rispetto degli impegni;
6. Relazione descrittiva progetto per pubblicizzazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013;
7. Modulo per dichiarazione di avvenuta richiesta di ulteriori contributi/agevolazioni/crediti di imposta;
8. Individuazione Responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca.

PREMESSA

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”, limitatamente alla modalità con approccio individuale, per l’annualità 2022.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni del tipo di operazione 4.1.01

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3530 *final* del 26 maggio 2015 (di seguito PSR), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, modificato da ultimo con Decisione C(2021) 6321 *final* del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021;
- Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d); art. 45;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022.

2. Obiettivi del tipo di operazione 4.1.01

Il tipo di operazione 4.1.01 in approccio individuale persegue l'obiettivo di favorire la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole regionali, intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale.

3. Beneficiari

Possono essere beneficiari del presente bando le imprese agricole che rispettino le condizioni di ammissibilità del tipo di operazione e che presentino un Piano di Investimenti (PI) coerente con le finalità della stessa. Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma associata quale quella cooperativa, nonché le imprese agricole costituenti "Comunioni a scopo di godimento" di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile che potranno aderire per la realizzazione di investimenti di interesse comune.

Le imprese agricole che si configurino anche quali "Proprietà collettive" potranno accedere al presente bando esclusivamente per investimenti realizzati per la gestione diretta dei terreni non sottoposti ad assegnazione.

Si ricorda inoltre che non potranno accedere al tipo di operazione di cui al presente bando le imprese aventi titolo a presentare domanda sul tipo di operazione 4.1.02.

Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

4. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

L'impresa agricola al momento della domanda deve soddisfare le seguenti condizioni:

4.1 risultare iscritta ai registri della CCIAA:

4.1.1 in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività primaria;

4.1.2 in caso di impresa costituita in forma societaria (fatto salvo il caso di Proprietà collettive), l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;

4.2 risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021;

4.3 rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;

4.4 in caso di impresa operante nel settore lattiero - caseario, la stessa dovrà risultare in regola con eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazione di prelievo;

4.5 impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo del sostegno richiesto, pena la revoca del finanziamento. Successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, a seguito di preventiva richiesta di autorizzazione potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei seguenti casi:

4.5.1 qualora l'impresa beneficiaria intenda modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore, avente le caratteristiche richieste per l'accesso al tipo di operazione 6.1.01, a condizione che sia verificata la permanenza dei requisiti di accesso al tipo di operazione di cui al presente bando;

4.5.2 qualora l'impresa beneficiaria possa essere oggetto di processi di trasformazione/fusione/ incorporazione tali per cui:

- le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso al tipo di operazione di cui al presente bando,
- sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla futura consistenza aziendale.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 4.5.1 e 4.5.2, nel periodo di impegno l'azienda condotta non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (UE) n. 640/2014, art. 4;

4.6 rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.

L'impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di aiuto e dell'eventuale concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. In via generale, detta verifica si intende svolta in relazione all'attività agricola. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci.

5 Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, al momento di presentazione della domanda deve risultare di dimensione economica (espressa in Standard Output – di cui al successivo punto 7) non inferiore a 15.000 Euro se in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (quale definita al successivo punto 13), a 20.000 Euro nelle altre zone; per aziende che partecipano a progetti

collettivi, attraverso la forma della “comunione a scopo di godimento”, dette soglie di Standard Output sono ridotte, rispettivamente, a 12.000 Euro e 15.000 Euro.

6 Comunioni a scopo di godimento

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell’ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa. Il PI presentato da una comunione deve essere relativo esclusivamente ad investimenti comuni.

Tutti i requisiti di accesso al tipo di operazione di cui al presente bando dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire delle priorità in capo al soggetto beneficiario, di cui al punto 16.1, i requisiti che determinano tali priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Ciascuna impresa costituente la comunione dovrà presentare una propria domanda di sostegno. Al fine di agevolare il trattamento informatico delle domande, dovrà inoltre essere individuato un coordinatore di riferimento (“capofila”), alla cui domanda di sostegno, in fase di compilazione dovranno successivamente essere collegate le domande degli altri partecipanti.

Il tetto di spesa ammissibile del PI sarà determinato avendo riguardo alla somma delle dimensioni economiche delle aziende coinvolte, secondo il meccanismo descritto al successivo punto 15. A questo scopo ogni singolo partecipante non dovrà inserire nella propria domanda la propria Dimensione Economica, ma quella totale di tutti i partecipanti al fine di consentire a SIAG il calcolo corretto del tetto di spesa del PI. Resta inteso che il PI nel suo complesso sarà finanziabile esclusivamente nel caso in cui il tetto di spesa individuale riferibile ad ogni partecipante abbia capienza almeno parziale per la quota di spesa attribuitagli, fermo restando i limiti massimi di spesa finanziabile a ciascuna impresa per l’intero periodo di programmazione definiti dal presente bando.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di sostegno, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all’impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l’indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell’investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l’indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un’equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell’investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

Ove la comunione a scopo di godimento non sia già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno, qualora il PI sia finanziabile nell'ambito della graduatoria, verrà richiesto alle imprese coinvolte di presentare il contratto, debitamente registrato, entro 10 giorni dalla richiesta stessa, pena la decadenza della domanda.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

7 Criteri per verificare la Dimensione Economica dell'azienda

La Dimensione Economica dell'azienda (D.E.), espresso in Standard Output (o Produzione Standard), si valuta in base alla situazione aziendale calcolata sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal Piano colturale unico e consistenza zootecnica.

Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

Il Piano Colturale di riferimento per il calcolo è il piano colturale (PC) **2022**, validato tramite sottoscrizione dell'apposita scheda di validazione caricata in Anagrafe, dell'impresa partecipante al presente bando. Non saranno valutabili colture non risultanti da Piano Colturale inserito a sistema dall'impresa titolare della domanda di sostegno.

Per consistenza zootecnica si intende quella media risultante nell'anno precedente la presentazione della domanda stessa, calcolata sulla base delle indicazioni definite con determinazione del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari **n. 2511 dell'11/02/2022**.

La tabella di concordanza tra i codici coltura/allevamento attribuiti da AGREA per la presentazione del Piano Colturale e i codici coltura/allevamento per i quali l'Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA ha elaborato il valore regionale di Standard Output di cui al presente bando è quella definita con determinazione del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari **n. 2511 dell'11/02/2022**.

Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda che non siano riconducibili alla suddetta Tabella non potranno essere computati.

8 Piano di Investimenti (PI) - Contenuti e condizioni di ammissibilità

Gli investimenti del PI dovranno risultare coerenti con gli obiettivi del tipo di operazione di cui al precedente punto 2. Il PI dovrà essere redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 1) al presente bando e presentato contestualmente alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

La suddetta coerenza è riconosciuta nel caso in cui gli investimenti del PI proposto comportino un concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola in base a quanto indicato nell'Allegato 2) al presente bando.

Il PI dovrà inoltre:

- 8.1 prevedere un importo di spesa ammissibile pari ad almeno 10.000 Euro in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (vedi successivo punto 13) e ad almeno 20.000 Euro nelle altre zone. Detta condizione dovrà risultare rispettata anche in sede di accertamento sulla effettiva realizzazione degli interventi;
- 8.2 prevedere investimenti da avviare in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. Detta condizione sarà verificata sulla base degli elementi specificati al successivo punto 12.

9 Tempi di realizzazione del PI

Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno.

Si prevede la possibilità di concedere una eventuale proroga di massimo 6 mesi su espressa preventiva richiesta, debitamente motivata, da presentare almeno **30** giorni prima della scadenza del termine prefissato.

10 Spese ammissibili

Saranno ammissibili le spese sostenute per investimenti realizzati sul territorio regionale quali:

- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
- sistemi di sicurezza per la tutela dei fattori produttivi aziendali, esclusivamente a complemento di progetti ricomprendenti ulteriori investimenti;
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali, fermo restando quanto precisato al successivo punto 15;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti, entro il limite massimo del 10% delle stesse;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze.

Nel caso specifico delle imprese operanti in settori rientranti nell'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, è altresì vigente la seguente demarcazione:

10.1 OCM - Settore Ortofrutta:

Il PSR 2014-2020 prevede che a partire dal Programma operativo dell'OCM Ortofrutta relativo all'esercizio 2019, per tutti gli investimenti realizzati in Emilia-Romagna sarà operativa una verifica puntuale a livello di singolo beneficiario della non sussistenza del

doppio finanziamento. La verifica avverrà attraverso l'utilizzo di banche dati in grado di gestire l'elenco delle spese coinvolte ed il dettaglio degli investimenti realizzati (compresi i documenti di spesa). Per tale motivo la finanziabilità degli investimenti proposti da soci di OP ortofrutticola non è più soggetta alla previgente demarcazione, ma esclusivamente alle condizioni generali di ammissibilità previste dal presente bando, nonché alle limitazioni specifiche del settore ortofrutta di cui al successivo punto 12 "Spese non ammissibili e limitazioni specifiche".

10.2 OCM – settore Vitivinicolo

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 612/2014 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano esclusi sul tipo di operazione 4.1.01 i seguenti interventi:

- gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie ed il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti quali impianti irrigui o subirrigui su nuovi vigneti o vigneti esistenti, sovrainnesto, cambio forma di allevamento e/o delle strutture di sostegno di vigneti esistenti;
- investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a imprese per investimenti non superiori a € 800.000;
- misure di promozione sui mercati dei Paesi terzi;
- vendemmia in verde.

Sono ammissibili sul tipo di operazione 4.1.01 tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole nonché investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, in strutture e strumenti di commercializzazione per importi **superiori** a 800.000,00 Euro.

10.3 OCM Apicoltura

I Programmi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno per l'acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura a favore di aziende apistiche che rientrano nell'ambito della produzione primaria, anche non esclusiva (es. aziende apistiche che smielano anche per conto terzi o lavorano e/o vendono prodotti dell'apicoltura di origine extra-aziendale, o trasformano prodotti dell'apicoltura), di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari, per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi, per il sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura, per favorire il ripopolamento del patrimonio apistico, per la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura. **Di conseguenza, nessuna delle suddette tipologie di intervento potrà essere finanziata tramite il tipo di operazione 4.1.01.**

Il tipo di operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" può intervenire con il sostegno agli interventi di

costruzione/ristrutturazione di immobili adibiti alla lavorazione, deposito e vendita diretta dei prodotti apistici.

11 Condizioni specifiche per l'ammissibilità di impianti di irrigazione/invasi aziendali

In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 11.1 il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare pre-posseduto o previsto da progetto;
- 11.2 il corpo idrico interessato dal prelievo non dovrà risultare caratterizzato da deficit idrico: a tal fine dovrà essere prodotta specifica attestazione rilasciata dall'Ente concedente;
- 11.3 il beneficiario sarà impegnato ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, applicando in azienda uno dei metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna identificati nel cap. 12 "Irrigazione" delle Norme generali dei disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile;
- 11.4 l'investimento dovrà consistere nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, (con contestuale e comprovata dismissione di quello sostituito), cui non consegua un aumento netto della superficie irrigata: alla domanda di aiuto dovrà essere allegato l'elenco delle particelle asservite all'impianto in questione - anche tenendo in considerazione i necessari avvicendamenti legati al riparto colturale - il cui utilizzo irriguo dovrà risultare verificabile dall'Anagrafe delle Aziende agricole e la cui superficie complessiva non dovrà risultare incrementata (con una tolleranza del 10%) nel corso del periodo vincolativo. Il nuovo impianto dovrà consentire un risparmio idrico potenziale calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari almeno:
 - al 25 % per passaggio da un impianto di categoria "bassa efficienza" (B) ad uno delle categorie superiori;
 - al 10 % per passaggio tra impianti della medesima categoria "media efficienza" (M);
 - al 5% per passaggio da un impianto di categoria "media efficienza" ad uno di categoria "alta efficienza" (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima.

Il "**risparmio idrico potenziale**" dell'intervento da confrontare con le soglie minime sopra definite è individuato tramite la seguente formula: $[100 - (\% \text{ effic. impianto di partenza}) * 100 / (\% \text{ effic. impianto nuovo})] / 100$.

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni si dovrà fare riferimento alle successive Tab. 1) "Tecniche irrigue" e Tab. 2) "Risparmio idrico potenziale": in quest'ultima sono riepilogati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le varie combinazioni di impianto irriguo esistente/nuovo e quali di queste risultano pertanto ammissibili.

11.5 In caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile superiore a 5.000 mc e massima di 250.000 mc, e non devono comportare aumento della superficie irrigua aziendale. Sono finanziabili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Tab. 1) Tecniche irrigue

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (\leq 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata \leq 5%	90	A

Tab. 2) Risparmio idrico potenziale

	Cod. impianto nuovo	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cod. impianto di partenza	indice efficienza irrigua % impianto	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85												6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%

N.B.: le "combinazioni" di sostituzione individuate dalle celle rosse non risultano ammissibili.

12 Spese non ammissibili e limitazioni specifiche

Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, anticipo, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese propedeutiche alla predisposizione del PI, quali onorari di professionisti e consulenti, sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- è stato consegnato (con riferimento al DDT, indipendentemente dalla causale dello stesso – conto vendita, conto prova, conto visione, ecc.) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio);
- risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo abilitativo richiesto per l'intervento, nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi.

Non sono altresì ammissibili, a titolo di esempio non esaustivo, i seguenti investimenti:

12.1 investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili qualora

prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta. A tale proposito, si chiarisce che - ferme restando le ulteriori condizioni di ammissibilità previste in relazione a tale tipologia di investimento - il progetto di un impianto fotovoltaico che prevede la presenza di un dispositivo che stacca l'impianto stesso dalla rete di distribuzione quando il consumo aziendale è inferiore all'energia prodotta, configura una soluzione tecnica idonea a considerare ammissibile l'investimento. Resta fermo che eventuali controlli ex-post i quali evidenziassero l'immissione in rete di energia prodotta dall'impianto in questione avrebbero come risultanza la revoca del contributo relativo all'impianto considerato;

- 12.2 impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore al fabbisogno medio aziendale annuo;
- 12.3 impianti per produzione di energia elettrica da biomasse per i quali non sia garantito l'utilizzo di almeno il 20% dell'energia termica;
- 12.4 impianti per produzione di energia elettrica da biomasse alimentati con colture dedicate;
- 12.5 l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 12.6 gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 508 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- 12.7 gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 12.8 gli interventi finalizzati alla produzione aziendale di birra, pane ed altri prodotti non ricompresi nell'Allegato I al Trattato UE;
- 12.9 realizzazione/manutenzione straordinaria di pozzi;
- 12.10 realizzazione di invasi ad uso irriguo che comportino un aumento della superficie irrigua aziendale; si considera superficie irrigua aziendale quella costituita dalle particelle per le quali nell'Anagrafe delle aziende agricole è spuntato il flag 'irriguo';
- 12.11 acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- 12.12 acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati abitativi;
- 12.13 acquisto, manutenzioni ordinarie di fabbricati produttivi;
- 12.14 acquisto di dotazioni usate e acquisto con la formula del leasing;
- 12.15 IVA;
- 12.16 studi di fattibilità;
- 12.17 investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a fattori di produzione agricola;
- 12.18 spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dall'Allegato 3) al presente bando.

Limitazioni specifiche

Settore Ortofrutta:

- sono ammissibili a contributo le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli soltanto se realizzati utilizzando materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale, fatto salvo quanto specificato ai successivi alinea;
- solo per le drupacee e per le pomacee, in considerazione della veloce evoluzione della selezione delle varietà di specie frutticole, è ammesso l'uso di materiale di propagazione con certificazione volontaria UE (Certificato UE) o CAC (Conformità Agricola Comunitaria), purché inserite nell'apposito elenco approvato annualmente dal Responsabile del Servizio Organizzazione di Mercato e Sinergie di Filiera e pubblicizzato sul sito regionale;
- per le altre famiglie/specie frutticole, in caso di non disponibilità sul mercato di materiale con certificazione volontaria nazionale è ammesso l'uso di materiale certificato UE o materiale CAC. In questo caso la non disponibilità deve essere documentata dal beneficiario allegando, insieme al c.m.e./preventivo/relazione progettuale di cui al successivo punto 17.2, lett. f), espresse dichiarazioni di tre vivaisti consultati che attestino l'indisponibilità del materiale di propagazione con certificazione volontaria nazionale;
- conseguentemente **non** sono ammissibili a contributo i nuovi impianti frutticoli realizzati con materiale di propagazione con le seguenti caratteristiche:
 - materiale di propagazione CAC (ad esclusione delle deroghe previste ai punti precedenti);
 - piante assemblate in azienda, anche se originate da piede e nastro certificati;
 - materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda, qualsiasi sia lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati;
- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono escluse dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

Settori Zootecnici:

Sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" n. 3 del 15 dicembre 2017.

13 Aree di intervento

Il tipo di operazione 4.1.01 è applicabile su tutto il territorio regionale.

Lo status di “**azienda in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici**” (di cui alle zone definite all’art. 32, par. 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013- vedi allegato n. 22 al PSR, **consultabile al seguente link:** https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/testo-del-psr-e-allegati/testo-del-psr-versione-11-1_versione-vigente/allegati-al-psr-versione-11-1), sarà riconosciuto quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno della zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno della zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici.

Lo status di “**azienda ricadente in area interna – zona progetto**” sarà riconosciuto quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area interna;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area interna – zona progetto.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE¹, la localizzazione economicamente prevalente degli interventi previsti nel PI individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento.

La delimitazione delle “aree interne” è definita all’Allegato 4) al presente bando.

14 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano ad **Euro 58.500.000**.

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite sulla base dei criteri già specificati nella scheda di misura del PSR e pertanto allocate ai rispettivi settori / raggruppamenti di settori, per ciascuno dei quali verrà approvata una specifica graduatoria, come di seguito riportato:

Tab. 3) Riparto risorse

SETTORE/RAGGRUPPAMENTO DI SETTORI	% riparto	Risorse (€)	Priorità settoriale di riferimento (rif. Tab. 5)
Lattiero - caseario	21,54417%	12.603.339,45	Lattiero - caseario

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche). Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.). Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come “centro aziendale” il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

Carni bovine	3,97417%	2.324.889,45	Carni bovine
Carni suine	11,50000%	6.727.500,00	Carni suine
Avicunicoli e uova	10,75417%	6.291.189,45	Avicoli-uova, Cunicoli
Ortofrutta (fresco + trasformato)	24,27415%	14.200.377,75	Ortofrutta
Vitivinicolo	5,08500%	2.974.725,00	Vitivinicolo
Cerealicolo, Colture industriali, Foraggiere, Sementi	20,64417%	12.076.839,45	Seminativi, Foraggiere, Sementi
Altri settori	2,22417%	1.301.139,45	Ovicapriini, Api- miele, Olio, Aceto, Vivaismo

15 Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili

I PI, per risultare ammissibili, dovranno soddisfare i seguenti livelli minimi di spesa ammissibile a contributo: 10.000 Euro in zona svantaggiata; 20.000 Euro negli altri ambiti territoriali regionali.

Il singolo PI sarà soggetto ad un tetto di spesa ammissibile determinato attribuendo:

- 4.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale espressa in Standard Output per i primi 100.000 Euro di dimensione economica;
- 2.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale per la parte di Standard Output eccedente i 100.000 Euro e fino a 500.000 Euro;
- 1.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale per la parte di Standard Output eccedente i 500.000 Euro fino ad un massimo assoluto di 1.500.000 euro di spesa ammissibile.

La dimensione economica si intende espressa con arrotondamento al migliaio.

È data facoltà all'impresa di presentare un PI di importo superiore al massimale di spesa ammissibile, fermo restando che detto importo verrà ricondotto al massimale.

È altresì fissato un importo massimo di 3.500.000 Euro, da considerarsi quale tetto di spesa finanziabile nel periodo di programmazione 2014-2022 ad una impresa nell'ambito dei tipi di operazione 4.1.01 e 4.1.02 (indipendentemente dal numero di PI finanziati).

Sul presente bando la medesima impresa non potrà presentare più di due domande (che dovranno essere afferenti a settori diversi, qualora entrambe presentate individualmente), fermo restando che ai fini del calcolo del massimale di PI (di cui al precedente capoverso) gli interventi previsti nelle due domande sono considerati costituenti complessivamente un unico PI. Nell'evenienza in cui entrambe le domande risultino finanziabili, la spesa ammissibile di ciascun PI sarà determinata sulla base degli importi risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria e ridotta proporzionalmente qualora il totale di spesa delle due domande ecceda il tetto di spesa ammissibile complessivo di PI.

Il sostegno sarà quantificato in base alla spesa ammissibile:

- 45% se imprese condotte da giovani agricoltori (vedi punto 16.1.3) e/o in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (vedi punto 13) (esclusi investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali);

- 35% negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Si precisa che gli investimenti finalizzati alla lavorazione dei prodotti aziendali saranno ammissibili qualora almeno il 66% della materia prima coinvolta sia di provenienza aziendale.

I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta, entro il limite di intensità massima previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 per gli investimenti nelle aziende agricole, pari al 60% dei costi ammissibili per imprese condotte da giovani agricoltori e/o in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (esclusi investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali), al 40% negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.

16 Criteri di priorità della domanda di sostegno

Il punteggio complessivamente attribuibile alla domanda di sostegno è determinato sulla base degli elementi di seguito specificati:

16.1 Criteri di priorità riferiti al beneficiario

Tab. 4) Criteri di priorità riferiti al beneficiario

A	Azienda in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici	15	
B	Azienda ricadente in area interna	5	
C	Impresa aderente ad Organizzazione di Produttori	spesa per investimenti funzionali al prodotto conferito ad OP compresa tra 20-50% spesa tot. PI	0,5
		spesa per investimenti funzionali al prodotto conferito ad OP compresa tra 51 - 80% spesa tot. PI	3,5
		spesa per investimenti funzionali al prodotto conferito ad OP compresa tra 81 - 100% spesa tot. PI	5,5
D	Imprese condotte da giovani agricoltori (Reg. UE n. 1305/2013) che presentino la domanda di sostegno entro i 5	3	

	anni dal primo insediamento	
E	Imprese in possesso di certificazioni ambientali	EMAS 1
		Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067 1
		Environmental footprint (PEF) secondo la metodologia di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE del 9 aprile 2013 1
F	Imprese che utilizzano a fini agricoli aree potenzialmente urbanizzabili (PSC) da riclassificare o già riconvertite in aree agricole	3
G	Imprese che occupano persone in stato di disagio	4
H	Imprese che aderiscono alla Rete del lavoro di qualità	5

- 16.1.1 In relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alle lettere A e B** si richiama quanto precisato al precedente punto 13.
- 16.1.2 in relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alla lettera C** si specifica che si fa riferimento ad imprese aderenti direttamente o indirettamente ad Organizzazioni di Produttori al momento di presentazione della domanda di sostegno: il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra **[spesa riferita agli investimenti funzionali alle produzioni per le quali opera l'adesione (vincolo di conferimento) all'OP di riferimento] / [spesa totale ammissibile PI]**, espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce “spese generali”.
- 16.1.3 in relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alla lettera D**, si precisa che esso sarà attribuibile alle imprese con imprenditore che nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno si è insediato e ha avuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento nel PSR 2014-2020, Tipo di operazione 6.1.01.
- 16.1.4 in relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alla lettera E**, si precisa che il punteggio sarà attribuibile nel caso in cui l'impresa sia in possesso di valida certificazione al momento di presentazione della domanda di sostegno e si impegni a mantenerla per la durata del periodo vincolativo quinquennale. Si considera

attribuibile il punteggio anche nei casi in cui la certificazione sia attribuita ad un soggetto diverso, a condizione che la stessa consenta di individuare espressamente l'impresa beneficiaria tra quelle che sono coinvolte nella certificazione medesima.

16.1.5 in relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alla lettera F**, si precisa che il punteggio sarà attribuibile nel caso in cui l'impresa, al momento di presentazione della domanda di sostegno:

16.1.5.1 abbia aderito formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole;

16.1.5.2 utilizzi a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili riconvertite in aree agricole.

16.1.6 in relazione al **punteggio di cui alla lettera G**, si precisa che il punteggio sarà attribuibile nel caso in cui, al momento di presentazione della domanda di aiuto, l'impresa abbia alternativamente:

16.1.6.1 effettuato l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 con annesso progetto lavorativo;

16.1.6.2 effettuato l'inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità o vulnerabilità sociale ai sensi della legge regionale n. 14/2015 con annesso progetto lavorativo gestito da imprese sociali specializzate nelle funzioni dell'inserimento lavorativo;

16.1.6.3 sottoscritto convenzioni previste dall'art. 22 della legge regionale n. 17/2005 con cooperative sociali o consorzi iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali.

16.1.7 in relazione al **punteggio di cui alla lettera H**, si precisa che il punteggio sarà attribuibile nel caso in cui, al momento di presentazione della domanda di aiuto, l'impresa risulti almeno avere presentato domanda di adesione alla Rete del lavoro di qualità ed entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria in capo ai Servizi territoriali risulti effettivamente inserita nel corrispondente Albo. Sarà cura del richiedente esibire tempestivamente copia della opportuna documentazione comprovante l'avvenuto inserimento nell'Albo.

16.2 *Criteri di priorità riferibili al PI*

a) **rispondenza a fabbisogni specifici e prioritari riferiti ai singoli settori** quali individuati nella successiva Tabella 5). Il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra [**spesa riferita agli investimenti prioritari per settore**] / [**spesa totale ammissibile PI**], espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce "spese generali". Il punteggio è attribuito in ragione di: **3** punti = se la spesa per investimenti prioritari è compresa tra 30-50% della spesa tot. PI; **5** punti = se la spesa per investimenti prioritari è compresa tra 51 - 80% della spesa tot. PI; **7** punti = se la spesa per investimenti prioritari è compresa tra 81 - 100% della spesa tot. PI. Si precisa che ai fini del presente bando la coltivazione di seminativi a destinazione d'uso energetica è considerata attività afferente ai settori seminativi (cerealicolo, bieticolo

saccarifero), oleoproteaginose, foraggere, sementiero, ed i relativi investimenti rispondenti alle priorità di intervento dei seminativi.

- b) **investimenti dedicati a produzioni integrate, al settore biologico e/o a prodotti a qualità regolamentata:** il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra **[spesa riferita agli investimenti funzionali alle produzioni di qualità] / [spesa totale ammissibile PI]**, espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce "spese generali". Il punteggio è attribuito in ragione di: **2 punti** = spesa per investimenti funzionali al prodotto di qualità compresa tra 20-50% della spesa tot. PI; **4 punti** = spesa dedicata al prodotto di qualità compresa tra 51 - 80% della spesa tot. PI; **6 punti** = spesa dedicata al prodotto di qualità compreso tra 81 - 100% della spesa tot. PI. Per l'attribuzione del punteggio l'azienda - e specificamente il sito produttivo cui fanno riferimento gli investimenti - al momento della domanda dovrà risultare già inserita nel sistema di controllo del regime di qualità considerato. Le aziende agricole possono rispondere al requisito delle produzioni integrate anche attraverso l'inserimento del loro CUAA nell'elenco delle aziende agricole certificate SQNPI dell'organismo associato di riferimento. Per la definizione delle produzioni considerate si rimanda al successivo punto 16.2.2.
- c) **investimenti finalizzati al conseguimento di livelli superiori a quelli previsti dalla normativa vigente in termini di sicurezza sul lavoro:** il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra **[spesa riferita agli investimenti considerati] / [spesa totale ammissibile PI]**, espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce "spese generali". Il punteggio è attribuito in ragione di **2 punti** = spesa dedicata > 20%; sono esclusi gli investimenti volti ad adeguare l'azienda a normative i cui termini di adeguamento siano scaduti.
- d) **priorità per PI con spesa ammissibile fino a 250.000 Euro, innalzata a 400.000 Euro** se afferente a settore zootecnico bovino/suinicolo: **3 punti**.
- e) PI che prevedono la riduzione delle superfici impermeabilizzate o comunque **tendenti ad un "saldo zero" relativamente al consumo di suolo** nel caso di realizzazione di strutture:
- demolizione totale e ricostruzione su sedime già edificato con riduzione (min. 20%) della superficie impermeabilizzata: **8 punti**;
 - demolizione totale e ricostruzione su sedime già edificato senza riduzione superficie impermeabilizzata ("saldo zero"): **5 punti**;
 - demolizione totale e ricostruzione su sedime già edificato, con aumento della superficie precedentemente impermeabilizzata entro un limite del 50%: **2 punti**.

Ai fini dell'attribuzione del presente punteggio, il progetto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di impegno dell'impresa a non realizzare altri interventi edili, nell'ambito del medesimo centro aziendale, nel corso di realizzazione del PI e del successivo periodo vincolativo quinquennale di conduzione diretta dell'azienda di cui al precedente punto 4.5, tali da vanificare la minore impermeabilizzazione conseguita. La ricostruzione potrà avere luogo anche con delocalizzazione in ambito aziendale, a condizione che la superficie oggetto di demolizione venga adeguatamente recuperata (bonificata). Sono escluse le mere ristrutturazioni di edifici esistenti, finalizzate a

migliorarne la funzionalità/modificarne la destinazione d'uso. Sono altresì esclusi i progetti ove la riduzione della superficie edificata risulti compensata dall'eventuale aumento delle superfici accessorie complessivamente interessate dall'intervento (es. piazzali), quale risultante dalla Tavola di invarianza idraulica. Nel caso di PI relativi a pluralità di immobili, il punteggio è attribuito con riferimento alle superfici cumulate.

- f) **valenza ambientale del progetto**: attribuibile solo in caso di assegnazione del relativo punteggio sul PI in funzione delle tipologie e relativi punteggi descritti nella successiva Tabella 6;
- g) in caso di realizzazione di **impianti irrigui**: saranno favoriti gli interventi in relazione alle migliori caratteristiche di efficienza idrica dell'impianto oggetto di contributo: **0,3 p.ti / 5% efficienza**, esclusivamente per impianti Alta Efficienza. (vedi Tab. 1);
- h) in caso di realizzazione di **invasi aziendali** la cui realizzazione non comporta incremento della superficie irrigua: limitatamente a quelli realizzati in zona collinare o montana, che non insistono su superfici occupate da habitat ad alta valenza naturalistica (Rete Natura 2000), e paesaggistica (vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e tutele ai sensi del D.Lgs 42/2004): **2 punti**;
- i) investimenti per il **benessere animale** finalizzati a migliorare la libertà di movimento degli animali (per livelli superiori a quelli previsti dalla normativa vigente):
 - realizzazione o modifica di sistemi di allevamento e/o condizioni di stabulazione con maggior grado di libertà di movimento per specie o categoria di animali in ricovero con accesso ad aree esterne di esercizio, misto (parte in ricovero e in parte all'aperto), o sempre all'aperto - pascolo e/o paddock: **6 punti**
 - realizzazione o modifica di sistemi di allevamento e/o condizioni di stabulazione con maggior grado di libertà di movimento per specie o categoria di animali in ricovero (senza accesso ad aree esterne di esercizio o all'aperto): **2 punti**

La normativa di riferimento per il **benessere animale** è la seguente:

- D.lgs. n. 146/2001: protezione animali in allevamento;
 - D.lgs. n. 267/2003: protezione galline ovaiole e ss.mm.ii;
 - D.lgs. n. 181/2010: protezione polli da carne;
 - D.lgs. n. 122/2011: protezione suini;
 - D.lgs. n. 126/2011: protezione vitelli.
- j) **investimenti finalizzati alla prevenzione di danni da eventi calamitosi o avversità atmosferiche: reti antigrandine, reti antinsetto, ventilatori/bruciatori antigelate (sono esclusi impianti irrigui antibrina)** = il punteggio è attribuito in funzione del rapporto % esistente tra [superficie frutticola/viticola oggetto di protezione con il PI]/[superficie frutticola/viticola totale aziendale] = **0,1 p.ti / 1%** di superficie oggetto di protezione (arrotondato al punto % intero).

16.2.1 In relazione a quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), per l'attribuzione del punteggio in caso di investimenti riferibili per loro natura a più settori/tipi di produzione, l'investimento sarà considerato afferente al settore/produzione

maggiormente rappresentativo in riferimento alla composizione dello Standard Output aziendale. Con riferimento alla precedente Tab. 3 “Riparto risorse”, i PI afferenti ad un Raggruppamento di riferimento che ricomprende diversi settori produttivi (es. Raggruppamento Cereali, Colture industriali, Foraggero, Sementiero) potranno contenere più investimenti, ciascuno dei quali relativo a settore diverso tra quelli componenti il Raggruppamento: in tal caso il relativo punteggio di priorità sarà assegnato in base alla rispondenza dell’investimento alle priorità dello specifico settore cui è ricondotto. In via generale, indipendentemente dal fatto che il PI afferisca ad un Settore “singolo” (es. Settore Lattiero-caseario) o ad un Raggruppamento, detto PI potrà prevedere una **% massima di investimenti estranei al Settore/Raggruppamento per cui concorre pari al 10%** della spesa totale ammissibile, fermo restando che tali investimenti non potranno risultare in alcun modo prioritari ai fini del punteggio.

16.2.2 In relazione a quanto indicato alla precedente lettera b), il riferimento si intende alle seguenti produzioni:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (<http://ec.Europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (<http://ec.Europa.eu/agriculture/spirits/>);
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (<http://ec.Europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).
- produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio (<https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do> e <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login>);
- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>);
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID>;
- QC – Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute – Legge regionale n. 28/1999 (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/marchio-qc>);

16.2.3 In relazione a quanto indicato alla precedente lettera c), per l’attribuzione del punteggio, la relazione tecnica dovrà necessariamente evidenziare:

- 16.2.3.1 se l’investimento è relativo ad un processo produttivo aziendale già in essere: che lo stesso era svolto con macchina/attrezzatura rispondente alla normativa vigente (precisando la norma, il parametro considerato ed il relativo limite minimo, le caratteristiche migliorative dell’investimento rispetto al parametro ed alla situazione di partenza);

- 16.2.3.2 se l'investimento è relativo ad un processo produttivo non svolto precedentemente in azienda: il parametro considerato, il relativo limite minimo di legge vigente ed il livello conseguito per quel parametro dall'investimento;
- 16.2.3.3 in relazione a quanto indicato alla precedente lettera f), per l'attribuzione del punteggio b.3) la relazione tecnica dovrà evidenziare che gli investimenti considerati sono coerenti con le disposizioni del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Fitofarmaci ("PAN", di cui al Decreto interministeriale 22 gennaio 2014) – Azione A.6.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Sono esclusi i sistemi aziendali di trattamento chimico, fisico, o biologico di cui alla medesima Azione comma 7, in quanto a tutt'oggi privi dell'autorizzazione prevista dalle Linee guida nazionali;
- 16.2.3.4 in relazione a quanto indicato alla precedente lettera f), si precisa che:
- "agricoltura di precisione" è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo (es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio variabile). In relazione ai settori zootecnici, "zootecnia di precisione" (Precision Livestock Farming, Plf) è una strategia di gestione e programmazione della zootecnia che si avvale dell'utilizzo di tecnologie innovative per misurare indicatori fisiologici, comportamentali, produttivi e riproduttivi sui singoli animali o sul gruppo di soggetti allevati, con l'obiettivo di incrementare la produttività e la sostenibilità ambientale del settore (es: lettori di segnali, analizzatori di immagini per l'identificazione e la localizzazione degli animali, rilevatori di funzioni vitali, sensori, strumenti e software per l'analisi delle condizioni sanitarie e di benessere animale, misuratori di caratteristiche del latte);
 - "agricoltura blu (o conservativa)" è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari tra le quali l'alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo;
 - **per l'attribuzione del punteggio b.6)** in caso di investimenti riferibili all'agricoltura di precisione o all'agricoltura "blu", **la relazione tecnica dovrà evidenziare che gli stessi sono inquadrabili in un progetto aziendale coerente** con l'effettiva introduzione/potenziamento di tale tecnica nel processo produttivo aziendale;
- 16.2.3.5 in via generale, in relazione all'applicazione della Tabella 6), ogni investimento potrà concorrere ad un solo "codice azione", inclusi gli impianti per energia da fonti rinnovabili; gli impianti fotovoltaici saranno finanziabili e concorreranno al punteggio esclusivamente se non ricadono nella fattispecie di cui al precedente punto 12.1.

16.2.4 in relazione a quanto indicato nella precedente lettera i), la relazione tecnica dovrà necessariamente evidenziare i miglioramenti o le variazioni dei sistemi di allevamento o delle condizioni di stabulazione delle specie animali o categorie di animali ammissibili attraverso interventi finalizzati ad aumentare il grado di libertà degli animali e l'espressione dei comportamenti naturali all'interno dei ricoveri zootecnici, con previsione o meno di accesso ad aree all'aperto (es. passaggio da allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto - allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo - o con aree esterne di esercizio – paddock; eliminazione dei sistemi di allevamento che prevedono l'utilizzo delle gabbie o animali stabulati “alla catena” in posta fissa).

Tab. 5) Fabbisogni specifici riferiti ai singoli settori:

Imprese Agricole	ACETO	API E MIELE	AVIC. / UOVA	CARNI BOVINE	CARNI SUINE	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTIERO CAS.	OLIVICOLO / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEMENTI	SEMINATIVI	VITIVINICOLO	VIVAISMO
PRODUZIONE															
AMBIENTE															
Incentivare il corretto utilizzo della risorsa idrica in funzione di una razionalizzazione dei consumi										x			x		
Incentivare l'agricoltura di precisione legata alla difesa colturale e all'uso razionale degli altri input di processo										x					
Incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli allevamenti mediante il superamento dei livelli minimi imposti dalla direttiva nitrati, il razionale utilizzo delle risorse idriche, la riduzione delle emissioni in atmosfera e la gestione sostenibile dei reflui;			x	x	x			x							
Incentivare l'introduzione di sistemi a supporto delle decisioni aziendali per garantire una agricoltura maggiormente sostenibile										x					
Incentivare progetti di riconversione verso tipologie di allevamento			x	x	x	x		x			x				

Imprese Agricole	ACETO	API E MIELE	AVIC. / UOVA	CARNI BOVINE	CARNI SUINE	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTIERO CAS.	OLIVICOLO / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEMENTI	SEMINATIVI	VITIVINICOLO	VIVAISMO
prodotti vivaistici															
Incentivare progetti per l'innovazione di processo e di prodotto a livello di caratteristiche intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il processo produttivo	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	
QUALITA'															
Incentivare il benessere degli animali e la garanzia dei requisiti sanitari oltre i limiti di legge, in un'ottica di cambiamenti climatici in atto e futuri			x	x	x	x		x							
Incentivare le misure di biosicurezza animale volte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione delle malattie nelle aziende zootecniche, oltre i limiti di legge			x	x	x	x		x			x				
Incentivare il miglioramento delle attrezzature per la fienagione funzionali al miglioramento qualitativo							x				x				
Incentivare il miglioramento delle fasi di produzione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti	x	x													
Incentivare interventi di prevenzione e protezione contro avversità biotiche e abiotiche								x	x	x	x	x		x	x
Incentivare la differenziazione dei prodotti stoccati in funzione di classi omogenee													x		
Incentivare la filiera corta				x	x						x			x	

Imprese Agricole	ACETO	API E MIELE	AVIC. / UOVA	CARNI BOVINE	CARNI SUINE	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTIERO CAS.	OLIVICOLO / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEMENTI	SEMINATIVI	VITIVINICOLO	VIVAISMO
Incentivare la protezione delle greggi/mandrie dai predatori, il benessere degli animali, e l'ottenimento di requisiti igienico-sanitari oltre i termini di legge				x							x				
Incentivare la qualità dei prodotti, e l'introduzione di sistemi di certificazione compresi quelli di processo										x			x		
Incentivare l'adeguamento della fase di essiccazione e selezione in funzione di conseguire migliori garanzie sanitarie e caratteristiche del prodotto													x		

16.2.5 in relazione al fabbisogno di intervento sulla biosicurezza (Tabella 5), si intende la realizzazione di investimenti fisici quali, ad es.: locali specifici (zona infermeria, zona quarantena, zona deposito animali morti, ecc...), rispondenti alle indicazioni riportate nella normativa di settore (es. apposizione cartelli segnaletici, celle frigorifere, pavimentazione adeguata, ecc...). Non risulteranno in nessun caso ammissibili investimenti finalizzati ad adeguare l'azienda a normative i cui termini di adeguamento siano scaduti.

La normativa di riferimento è la seguente:

Normativa trasversale: Reg. (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Reg. (UE) n. 1375/2015 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

O.M. 21/04/2021 e ss.mm.ii. del Ministero della Salute recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile»;

Deliberazione della Giunta regionale n. 359/2021 recante «Approvazione piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e annullamento propria precedente deliberazione n. 633/2017;

Deliberazione della Giunta regionale n. 1248/2008 recante “Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto. criteri di biosicurezza”.

Tab. 6) Interventi a positiva valenza ambientale

	OBIETTIVO	azione	specificazioni		cod. azione	p.ti attribuibili	MAX p.ti attribuibili
A	Sostenibilità energetica	produzione per <u>autoconsumo</u> di energia da fonti rinnovabili	(NO colture dedicate)		a	2	2
B	Sostenibilità ambientale	Efficientamento energetico	riscaldamento acqua mediante pannelli solari	<input type="checkbox"/>	b 1	3 punti in presenza di almeno 3 elementi	3
			sistemi frangivento/frangisole (filari alberi/siepi, tettoie)	<input type="checkbox"/>			
			sistemi per una corretta ventilazione naturale	<input type="checkbox"/>			
			sistemi di coibentazione e tenuta aria	<input type="checkbox"/>			
			sistemi di recupero/riutilizzo acqua /calore	<input type="checkbox"/>			
		Mitigazione impatto ambientale	Quinte di verde per mascherare nuovi edifici (oltre eventuali limiti di legge). Interventi atti a diminuire la dispersione di prodotti fitosanitari: piazzole di lavaggio con raccolta acque, acquisto di macchinari con dispositivi antideriva, ecc.	<input type="checkbox"/>	b 2	1	
			Realizzazione interventi per aumentare la capacità di stoccaggio dei reflui zootecnici oltre i limiti di legge, con copertura per limitare le emissioni in atmosfera.	<input type="checkbox"/>	b 3	4	
			In caso di realizzazione di drenaggi sotterranei: realizzazione di interventi su sup. pari a quella recuperata (impianti arborei non produttivi o siepi su terreno agricolo, sistemi di recupero e riutilizzo acque nell'ambito dell'azienda).	<input type="checkbox"/>	b 4	5	5
			Investimenti finalizzati a praticare l'agricoltura di precisione per diminuire impiego fertil./prod.fito – attrezz. idonee agricoltura conservativa ("a. blu").	<input type="checkbox"/>	b 5	3	
			Realizzazione interventi per migliorare le condizioni di stoccaggio / utilizzo (*) del digestato, di utilizzo (*) effluenti zootecnici, oltre i limiti di legge [(*)]: attrezzature per spandimento rasoterra a strisce; dispositivi iniettori a solchi aperti; dispositivi iniettori a solchi chiusi]	<input type="checkbox"/>	b 6	2	
				<input type="checkbox"/>	b 7	3	

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

17. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali, secondo le modalità procedurali definite al successivo punto 17.3.

La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Servizi Territoriali diversi, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda, per l'istruttoria della quale sarà competente il Servizio Territoriale nel cui ambito territoriale ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita al Servizio Territoriale sul cui territorio detta superficie aziendale insiste prevalentemente; in caso di aziende costituite da terreni ricadenti anche fuori regione, la S.A.U. aziendale dovrà ricadere prevalentemente nel territorio regionale.

17.1 Presentazione delle domande

Le domande di sostegno a valere sul tipo di operazione 4.1.01 potranno essere presentate a decorrere dalla data di apertura dello specifico modulo sul Sistema Informativo Agrea (SIAG) che verrà comunicata sul sito dell'Agenzia e fino alle 13.00.00 del 23 giugno 2022 con le modalità procedurali approvate da AGREA.

Successivamente alla scadenza del suddetto termine e fino alle ore 13.00.00 del 1° luglio 2022 è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali approvate da AGREA, esclusivamente per sanare situazioni in cui, per errore, non siano stati caricati a sistema alcuni dei documenti previsti o tali documenti siano incompleti o errati.

Entro il medesimo termine di rettifica anche il fascicolo aziendale digitale dovrà risultare formalmente completo, validato ed aggiornato, conformemente a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021.

Il mancato rispetto dei termini perentori sopra previsti comporta l'inammissibilità della domanda.

17.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, pena la non ammissibilità:

- a) Piano degli Investimenti (PI) supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti, redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente bando;
- b) dichiarazione relativa ai titoli di priorità di cui si chiede il riconoscimento;

- dichiarazione debitamente documentata relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 16.1, Tab. 4), lett. E, F, G e H;
 - per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 16.1.4: dichiarazione di impegno a mantenere la certificazione per il periodo vincolativo quinquennale, unitamente a copia della certificazione posseduta;
- c) copie in estratto dei libri di stalla/carico-scarico utili alla verifica della consistenza zootecnica aziendale da considerare ai fini del calcolo della dimensione economica aziendale, per tutti gli allevamenti per i quali la registrazione in BDN non sia effettuata con le modalità già vigenti per la specie bovina, ovvero con registrazione puntuale delle entrate e delle uscite. Si precisa che la quantificazione dello Standard output zootecnico deve essere documentata anche in caso di PI funzionale a settore non zootecnico;
- d) eventuale contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 6 o, nel caso in cui la Comunione non sia ancora costituita al momento della domanda di sostegno, dichiarazione di impegno a costituirla, firmata da tutti i partecipanti;
- e) preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni (esclusi trattori e mietitrebbie) /investimenti immateriali e relativo quadro di raffronto, nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata, coerentemente a quanto disposto al successivo punto 17.7 *Congruità della spesa*. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato;
- f) in relazione all'acquisto di trattori, mietitrebbie o alla realizzazione di nuovi impianti frutticoli e impianti antigrandine, per i quali è prevista la valutazione della congruità della spesa in base a costi standard, in accordo al successivo punto 17.7 *Congruità della spesa*:
- file formato .pdf della tabella .xls debitamente compilata – sottoscritta dal beneficiario – con l'identificazione del valore del bene oggetto di investimento;
 - un preventivo in caso di trattore/mietitrebbia, finalizzato ad identificare con esattezza le caratteristiche del bene funzionali alla corretta quantificazione del costo standard;
 - una relazione progettuale o un computo metrico-estimativo o un preventivo in caso di nuovo impianto frutticolo e/o impianto antigrandine, finalizzati ad identificarne le caratteristiche funzionali alla corretta quantificazione del costo standard;
- g) copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le opere (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse, nonché dichiarazione del proprietario (se diverso dal richiedente) attestante l'assenso all'esecuzione degli interventi. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso delle particelle con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo e alla data di fine lavori prevista. A tal fine potranno essere validamente

considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che al momento della domanda di sostegno la sopra citata dichiarazione del proprietario attesti sia l'assenso all'esecuzione degli interventi che la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- h) in caso di interventi edili: tre preventivi con documentazione comprovante la ricerca di mercato effettuata e relativo quadro di raffronto; i preventivi dovranno essere elaborati sulla base di un computo metrico estimativo redatto coerentemente a quanto previsto al punto 17.7;
- i) computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario **(con esclusione di impianti frutticoli e/o antigrandine, per i quali si rimanda alla precedente lett. f)** redatto conformemente a quanto previsto al punto 17.7. Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia realizzato mediante prestazione volontaria di manodopera aziendale, si chiarisce che le risultanze del c.m.e costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui sono affidate forniture varie dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegate alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa;
- j) disegni progettuali ed eventuali layout. In caso di interventi edili il disegno progettuale è richiesto anche qualora lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo richiesto;
- k) per gli investimenti che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale/valutazione di incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006: estremi attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;
- l) Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) /pre-valutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i quali l'Ente competente non è la Regione: estremi attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato; nel caso in cui l'Ente risulti la Regione, l'autorizzazione dovrà comunque risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio in sede di istruttoria sarà fatto d'ufficio;
- m) per tipologie d'intervento che necessitano di permesso di costruire: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicitazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento – incluso il protocollo – e l'Ente che lo ha rilasciato);
- n) per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di Inizio Lavori/Asseverata (CIL/CILA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CIL/CILA/SCIA;
- o) **dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;**

p) in caso di richiesta punteggio di cui al punto 16.2- lett. e):

- **tavola di invarianza idraulica**, qualora non già allegata al progetto edilizio;
- **dichiarazione di impegno** dell'impresa a non realizzare ulteriori interventi edili, nell'ambito del medesimo centro aziendale, nel corso di realizzazione del PI e del successivo periodo vincolativo quinquennale di conduzione diretta dell'azienda di cui al precedente punto 4.5, tali da vanificare in parte o in tutto la minore impermeabilizzazione conseguita, pena l'applicazione delle riduzioni/esclusioni di cui all'Allegato 5) al presente bando;

q) in caso di impianti di irrigazione:

- **relazione comprendente** l'elenco delle particelle cui l'impianto in questione è asservito - anche tenendo in considerazione i necessari avvicendamenti legati al riparto colturale - idonea a dimostrare l'invarianza della superficie irrigata pre- e post- investimento, nonché della portata della bocca di adduzione;
- **dichiarazione dell'Ente concedente ⁽¹⁾ attestante che:**
 - il prelievo non insiste su corpo idrico caratterizzato da deficit idrico, ovvero nel caso di corpo idrico sotterraneo lo stato quantitativo non potrà essere inferiore al "buono", come rilevabile all'allegato 3 della deliberazione n. 2293/2021, mentre nel caso di corpo idrico superficiale non dovrà risultare compreso tra i corpi idrici di cui alla tab. 48 dell'allegato 2 alla deliberazione n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021";

⁽¹⁾ Per la corretta identificazione dell'"Ente concedente" sono individuate le seguenti casistiche:

1. per le imprese agricole titolari di **concessione vigente (ovvero non scaduta) rilasciata anteriormente al 1° maggio 2016** (e pertanto definita con determinazione della Regione Emilia-Romagna) l'ente concedente e deputato a rilasciare la dichiarazione è la Regione Emilia-Romagna ed in particolare la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
2. per le imprese agricole titolari di **concessione vigente rilasciata successivamente al 1° maggio 2016** l'impresa agricola deve fare riferimento alla Struttura Autorizzazione concessione – SAC di ARPAE che ha emesso la determina di concessione stessa;
3. per le imprese agricole titolari di **concessione scaduta**, l'informazione sullo stato di rinnovo della concessione stessa può essere richiesta al Punto Informativo Demanio idrico (PID), attivo dal lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 al numero di telefono 0515281268, deputato a fornire informazioni riguardanti l'ambito delle concessioni demaniali;
4. per le **imprese agricole consorziate, che non sono dirette concessionarie, ma ricevono l'acqua da un Consorzio** il quale è titolare della concessione idrica, la richiesta di dichiarazione deve essere presentata ad ARPAE - Area Coordinamento rilascio concessioni – largo Caduti del Lavoro, 6 – Bologna;
5. per i **soggetti che utilizzano l'acqua del Canale Emiliano-Romagnolo (CER)**, è deputata a rilasciare la dichiarazione la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

In assenza della suddetta attestazione positiva, gli impianti di irrigazione non potranno essere considerati ammissibili a prescindere dalla rispondenza alle altre condizioni previste dal presente bando.

- la concessione di derivazione d'acqua pubblica, in capo al richiedente o al Consorzio di Bonifica di cui il richiedente è consorziato, è stata rilasciata in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art.12-bis, comma 1, lettera a) del Regio Decreto n.1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del Decreto legislativo n. 152/2006.
- r) relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6 al presente bando.

Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere **k), l) ed m)**, non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del Servizio territoriale richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. **Il richiedente dovrà presentare quanto indicato dai Servizi territoriali entro e non oltre 60 giorni, pena la decadenza della domanda.**

Per quanto concerne la dichiarazione di cui alla lettera **q)**, il Servizio territoriale trasmetterà la richiesta e il richiedente dovrà ottemperare **entro e non oltre 60 giorni, pena l'inammissibilità dell'investimento.**

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

17.3 *Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione degli elenchi delle domande ammissibili*

Per ogni settore/raggruppamento di settori le domande di sostegno pervenute verranno ordinate, entro 7 giorni lavorativi dal termine previsto per la rettifica della domanda di cui al paragrafo 17.1, in un elenco sulla base del punteggio dichiarato in domanda.

L'istruttoria di ammissibilità verrà svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti, siano collocate in posizione utile ai fini del finanziamento rispetto alle risorse disponibili. A tal fine il responsabile del procedimento regionale, sulla base del suddetto elenco, individua – rispettando l'ordine - un numero congruo di domande da sottoporre a istruttoria che consenta il pieno utilizzo della dotazione disponibile prevista dal bando. Nel gruppo delle domande da sottoporre ad istruttoria verranno inseriti anche tutti i soggetti pari merito, anche qualora ciò comporti il superamento della disponibilità assegnata al settore/raggruppamento di settori. Dell'operazione verrà redatto apposito verbale. Gli elenchi saranno trasmessi ai Servizi territoriali competenti, che comunicheranno tramite PEC alle imprese selezionate l'avvio del procedimento.

Per le domande suddette il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti,

che gli investimenti previsti risultino ammissibili e che il PI sia rispondente agli obiettivi del bando, richiedendo eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

Il Servizio Territoriale dovrà altresì richiedere la documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni /dichiarazioni di cui al precedente punto 17.2, lettere k), l), m) e q), che il beneficiario avrà l'onere di presentare entro e non oltre 60 giorni.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta le conseguenze definite al precedente punto 17.2.

In ogni caso, in sede di istruttoria:

- non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente;
- il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato;
- integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno saranno determinati i singoli punteggi spettanti sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti 16.1 e 16.2.

A conclusione dell'attività istruttoria, e comunque entro 120 giorni dalla trasmissione degli elenchi, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con riferimento al settore a cui afferiscono, con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate - esclusivamente tramite numero univoco di domanda AGREA - le istanze ammissibili, ma non finanziabili perché il punteggio attribuito risulta inferiore al punteggio-soglia che ne ha consentito l'istruttoria, nonché quelle ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Sulla base degli atti dei Servizi territoriali, entro 10 giorni verranno approvate le graduatorie di merito delle domande finanziabili con provvedimento del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari. Con il medesimo atto saranno approvati l'elenco delle domande che a seguito dell'istruttoria siano risultate non ammissibili, l'elenco delle domande ammissibili ma con punteggio inferiore al punteggio-soglia oppure con punteggio pari a quello soglia collocate in posizione sottostante in applicazione dei criteri di precedenza e l'elenco delle domande non assoggettate all'istruttoria in quanto con punteggio auto-dichiarato inferiore alla soglia per l'accesso

all'istruttoria, tutte identificate ed ordinate esclusivamente tramite numero univoco di domanda AGREA.

Le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Qualora, a seguito dell'approvazione delle graduatorie, residuino su un settore risorse non utilizzate, potrà essere selezionato un ulteriore contingente di domande per le quali avviare l'istruttoria di ammissibilità e di merito, con la medesima modalità descritta in precedenza; il procedimento potrà essere ripetuto fino alla concorrenza del completo utilizzo delle risorse disponibili.

Se, a seguito dell'istruttoria di tutte le domande presentate afferenti ad un settore/raggruppamento di settori, residuano risorse, queste ultime saranno attribuite al settore/raggruppamento di settori per il quale risulti il maggiore fabbisogno non soddisfatto.

Come previsto dalla scheda di misura del PSR, il PI, con riferimento ai criteri di cui al punto 16.2 dovrà conseguire un punteggio di merito pari o superiore ad una soglia minima, fissata in **10** punti, pena l'inammissibilità.

Il **punteggio complessivo** della domanda, pena l'inammissibilità, dovrà essere pari o superiore a **14** punti e verrà determinato dalla sommatoria del:

- a) punteggio conseguito sulla base dei criteri di priorità stabiliti per il tipo di operazione 4.1.01 riferibili al beneficiario;
- b) punteggio conseguito sulla base dei criteri di priorità stabiliti per il tipo di operazione 4.1.01 riferibili al PI.

A parità di punteggio opereranno inoltre i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:

- iniziative di imprese a prevalente partecipazione femminile¹;
- importo di contributo ammissibile inferiore.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il titolare della Posizione Organizzativa "Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori e agli investimenti nelle aziende agricole" presso il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 - Bologna, mentre i Responsabili del Procedimento dei diversi Servizi Territoriali sono riportati all'Allegato 8).

Sulla base delle graduatorie settoriali i Servizi Territoriali competenti procederanno alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria di ciascun settore/raggruppamento, fermo restando che l'ultimo PI che si collochi in posizione utile al finanziamento seppur parziale sarà comunque finanziato integralmente qualora sia disponibile almeno il 50% del contributo spettante.

¹ Ai fini dell'attribuzione sono definite tali:

- le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione.

17.4 *Comunicazione della concessione del contributo ed altri adempimenti*

Il Servizio Territoriale competente provvederà a dare formale comunicazione al beneficiario della concessione, precisando la data ultima entro cui lo stesso è tenuto a completare il proprio PI ai sensi del presente bando.

17.5 *Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo*

Entro i 60 giorni successivi alla data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione del PI, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA. In caso di mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del PI, che in relazione alla data di protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto 20. del presente bando. Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI e della regolarità degli interventi effettuati:

- stato finale dei lavori;
- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dall'Allegato n. 3) al presente bando, nonché alla prevista tempistica di realizzazione del PI. La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare, nel campo note, pena l'inammissibilità della spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) o scrittura equipollente. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "PSR 2014-2020 Tipo di operazione, indicazione della delibera di approvazione del bando e numero di domanda AGREA". In SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può essere allegato inoltre il file .pdf contenente il foglio di stile;
- nell'ipotesi di Comunione a scopo di godimento, quanto previsto al punto 6: fatturazione emessa pro-quota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti;
- dichiarazione circa l'avvenuta richiesta/fruizione di ulteriori contributi/agevolazioni, inclusi crediti di imposta, redatta sull'apposito modulo di cui all'Allegato 7) al presente bando;
- verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PI;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva nel caso dei miglioramenti fondiari cui non si applichino i costi standard;
- nel caso di opere edili o miglioramenti fondiari non ispezionabili (es. scavi per interrimento tubazioni, ecc.) dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori, **in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;**

- in caso di finanziamento di impianto irriguo: documentazione comprovante la dismissione/rottamazione dell'impianto irriguo sostituito, **in assenza della quale non risulterà ammissibile la relativa spesa;**
- copia integrale della SCIA/CILA/CIL presentata in Comune;
- estremi della Segnalazione Certificata conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) relativa all'opera finanziata, dove prevista;

per le opere in cemento:

- collaudo statico;
- verbale di regolare esecuzione delle opere
- estremi di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente, individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista;

ed in generale ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa e corretta realizzazione del PI.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale (ad esclusione degli interventi il cui valore è quantificato mediante costi standard), il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Sarà inoltre necessario effettuare i necessari controlli previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

A tal fine, come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole e agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente al Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente sulla base della modulistica fornita dal Servizio medesimo.

In sede di pagamento AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

Nel caso in cui, in fase di controllo, sia rilevato un superamento del limite relativo alla percentuale di aiuto collegata al cumulo con altre agevolazioni, si provvederà alle necessarie decurtazioni.

Entro i successivi 60 giorni, di norma, il Servizio Territoriale competente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Territoriale competente, dopo aver esperito le verifiche finali relative agli interventi finanziati e ai beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

17.6 Varianti

È ammessa una richiesta di variante da parte del beneficiario.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso, né una diminuzione di punteggio tale da collocare il PI al di sotto del punteggio-soglia che ha determinato l'individuazione delle domande da sottoporre ad istruttoria tecnico-amministrativa, pena la decadenza della domanda.

Si evidenzia che le varianti non potranno prevedere interventi che necessitino di specifiche autorizzazioni non presentate entro i termini stabiliti al precedente punto 17.2.

Qualora le modifiche proposte siano subordinate a variante a permesso di costruire originario, necessitano di richiesta ed autorizzazione formale. Non sono considerate varianti i cambi di preventivo qualora sussista una palese identificazione del bene e, di norma, le soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori o le modifiche agli investimenti relative ad aspetti di dettaglio, purché tali soluzioni migliorative/modifiche siano contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno **60** giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

17.7 Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa in caso di miglioramenti fondiari (fatto salvo il caso dei nuovi impianti frutticoli e/o impianti antigrandine, valutati a costi standard) si fa riferimento al **Prezzario unico regionale** [<http://territorio.regione.emiliaromagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi/>] o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al **Prezzario regionale** per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione. Insieme al c.m.e dovranno essere allegate almeno due offerte di imprese del settore, al fine di consentire la ragionevolezza dei costi in relazione alle condizioni di mercato. Le risultanze del c.m.e costituiscono in ogni caso il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: il contributo sarà calcolato sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del c.m.e. e quello dell'offerta economicamente più conveniente.

Nel caso di interventi edilizi, la congruità della spesa sarà valutata sulla base di almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere comparabili e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori.

I preventivi dovranno essere redatti sulla base di un computo metrico estimativo stilato utilizzando - per la sola descrizione delle voci di costo analitiche e relative codifiche - i Prezzari sopra identificati.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi aventi le medesime caratteristiche già specificate per gli interventi edilizi, unitamente al quadro di raffronto e alla documentazione comprovante la ricerca di mercato.

In caso di macchinari o attrezzature per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi dovrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo, contenente: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli delle alternative similari più vicine, che tali alternative risultano a parità di costi meno efficaci/utili/sicure e/o non raggiungono gli obiettivi. La congruità del valore dell'investimento sarà comunque oggetto di valutazione da parte di una Commissione tecnica, nominata con atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità - riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

In caso di acquisti di trattrici o mietitrebbie, o di realizzazione di nuovi impianti frutticoli e/o di nuovi impianti antigrandine, il valore congruo è individuato tramite l'uso delle relative tabelle di costi unitari standard di cui ai corrispondenti allegati al PSR vers. 11.1; tali documenti sono consultabili accedendo al sito web regionale all'indirizzo: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-01-investimenti-in-aziende-agricole-in-approccio-individuale-e-di-sistema/bandi-e-documenti-utili/bando-2022>.

Per agevolare l'elaborazione del valore congruo, al medesimo indirizzo web sono state predisposte due cartelle, denominate "Prontuario dei costi standard", contenenti i files formato .xls delle tabelle. Il file .xls dovrà essere, nell'ordine: 1) compilato con i dati dell'investimento al fine di calcolarne il costo, 2) stampato, firmato e salvato come file .pdf, o in alternativa salvato come file .pdf e firmato digitalmente dal beneficiario, 3) allegato alla domanda. Sarà inoltre necessario allegare nel caso di trattori e mietitrebbie un preventivo e in caso di nuovi impianti frutticoli e antigrandine una relazione progettuale, o c.m.e., o preventivo: detti documenti sono finalizzati esclusivamente ad individuare con certezza le caratteristiche dell'investimento funzionali alla corretta quantificazione del costo standard.

Le spese generali dovranno essere computate in ogni caso secondo le modalità di modulazione descritte nella sezione “Avvertenze generali” del Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. Le percentuali massime così determinate computabili nel PI per spese tecniche generali costituiscono il tetto relativo alle spese per onorari di professionisti e consulenti di cui precedente punto 10 “Spese ammissibili”.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte unitamente al quadro di raffronto e alla documentazione comprovante la ricerca di mercato.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell’attività agricola.

Non saranno considerati ammissibili preventivi e fatture di persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa beneficiaria, quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione, o di società con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

17.8 Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogabile successivamente all’avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del PI.

Un anticipo pari al 50% del contributo spettante potrà essere richiesto successivamente alla concessione del sostegno.

Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita ed idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell’importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell’Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall’Ente competente alla Direzione Generale dell’Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell’apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell’erogazione degli aiuti.

L’Ente competente cui è affidata la gestione dell’istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l’originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

18 Controlli

I Servizi Territoriali competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di sostegno e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali, nonché la selezione in base ai criteri di priorità.

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dal tipo di operazione, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

19 Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del PI sono soggetti a vincolo di destinazione, così come disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

20 Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni

20.1 Riduzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, le percentuali di riduzione dell'aiuto da applicare sono riportate nell'Allegato 5) al presente bando.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari a:

- 1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del PI e/o nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.

20.2 Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati in toto o in parte, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, qualora il soggetto beneficiario:

a) non realizzi gli investimenti/interventi o non consegua i requisiti entro i termini stabiliti nella decisione di concessione del sostegno;

b) non presenti la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 20.1 per il ritardo massimo di 25 giorni di calendario;

- c) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 20.1 e dall'Allegato 5);
- d) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
- e) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- f) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- g) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.

Restano ferme le disposizioni in ordine all'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. n. 15/2021.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata l'eventuale durata dell'esclusione dalle provvidenze.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Le riduzioni di cui al punto 20.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

21 Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto disposto in materia dalla deliberazione n. 1630/2016, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

22 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.